

STATUTO dell'Associazione "PRO SAN GUSMÈ"
Approvato dall'Assemblea del 28 Marzo 1998
con le modifiche dell'Assemblea del 24 Maggio 2001

Art.1

In San Gusmè, frazione del Comune di Castelnuovo Berardenga, è costituita un'Associazione, non a scopo di lucro, denominata:

"PRO SAN GUSMÈ"

Associazione per la valorizzazione di San Gusmè e suoi territori*
con sede in San Gusmè (Siena).

FINALITÀ

Art.2

Gli **scopi principali** che l'Associazione si propone sono:

- a) Contribuire, mediante propaganda, manifestazioni e convegni, allo sviluppo economico, urbanistico, turistico della zona e del paese.
- b) Promuovere attività sociali, culturali e ricreative.
- c) Ricercare ed offrire la collaborazione ad Istituzioni ed Enti nelle iniziative allineate con le finalità sopra enunciate.

DEFINIZIONE TERRITORIALE

Art.3

L'Associazione svolge la sua opera nel **territorio parrocchiale di San Gusmè** e può anche partecipare ad iniziative provenienti dalle zone limitrofe che concorrano a finalità analoghe e comunque non in contrasto con quelle fissate dal presente Statuto.

SOCI

Art.4

Sono soci tutti coloro che danno il proprio assenso scritto.

Per essere soci è necessario avere compiuto il **14° anno di età**.

Tutti i soci hanno diritto al voto, sono eleggibili nelle cariche direttive e **non si dividono gli utili dell'Associazione.**

Art.5

La qualità di socio si perde:

- 1) A seguito di dimissioni che il socio dà per iscritto;
- 2) a seguito di radiazione per mancata osservanza dello Statuto;
- 3) qualora venga a mancare il requisito di buona condotta morale e civile;
- 4) dopo cinque anni dalla data di adesione, per i soci non residenti (la successiva riammissione di questi può aver luogo con le medesime modalità di cui all'art.4 comma 1).

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata **almeno una volta l'anno** in via ordinaria dal Consiglio per l'approvazione dell'attività preventiva e consuntiva.

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata quando almeno il 10 per cento dei soci ne facciano richiesta scritta al Consiglio.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio mediante affissione nella bacheca dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

Essa è valida, in prima convocazione, quando si riscontri la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, trascorsa mezz'ora dalla prima, se ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se straordinaria invece, è valida con la presenza di almeno il 10 per cento dei soci.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) **elegge il Consiglio** e ne stabilisce le linee fondamentali per la garanzia di un'elezione democratica;
- b) **approva l'attività** preventiva e consuntiva dell'Associazione;
- c) decide sugli altri **argomenti all'ordine del giorno**;
- d) apporta **modifiche allo Statuto** per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti;
- e) può **revocare il mandato del Consiglio** in carica richiedendo nuove elezioni e, anche in questo caso, occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti;
- f) alla decadenza del Consiglio, nomina la **COMMISSIONE ELETTORALE** composta da almeno 5 membri. Commissione alla quale sono demandati i compiti e le funzioni per lo svolgimento delle elezioni. Tale Commissione, alla fine delle elezioni, dovrà raccogliere tutta la documentazione elettorale (schede, registri, ecc.) e redigere regolare verbale. Entro 15 giorni dalle elezioni, la Commissione convoca i Consiglieri eletti in base all'art.9. Al momento che dei convocati sia raggiunta la maggioranza, l'insediamento del Consiglio si ritiene valido. Pertanto la Commissione Elettorale, con la consegna del materiale documentario, termina il suo mandato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.9

Il Consiglio Direttivo è composto da n. **19 membri** dei quali sono **CONSIGLIERI DI DIRITTO**:

- 1) un rappresentante designato,
- 2) un rappresentante designato dal Circolo ACLI,
- 3) un rappresentante designato dalla Compagnia della SS.ma Annunziata e Associazione di Misericordia-Gruppo Donatori di Sangue,
- 4) un rappresentante designato dalla Parrocchia,
- 5) un rappresentante designato dalla Sezione dei Cacciatori,
- 6) un rappresentante designato dalla Società Filarmonica,
- 7) un rappresentante designato dalla Società Sportiva.

I restanti **13 Consiglieri** saranno **eletti dai soci** in base al maggior numero di voti riportati nelle ultime elezioni.

I Consiglieri di Diritto possono essere sostituiti, con comunicazione scritta, ogni qualvolta l'Associazione che rappresentano lo ritenga opportuno **purché non ricoprano incarichi nella Giunta Esecutiva di questa Associazione.**

La carica di Consigliere Eletto è incompatibile con quella di Consigliere di Diritto.

Art.10

I componenti del Consiglio **durano in carica 5 anni** e sono rieleggibili.

Al fine di assicurare il migliore funzionamento degli organi direttivi, qualora i Consiglieri che, per ingiustificate motivazioni, risultino assenti dalle riunioni per un numero di tre sedute consecutive, si intendono **decaduti dalla carica.**

Pertanto:

- 1) trattandosi di Consiglieri di Diritto, verrà richiesta la sostituzione alla rispettiva Associazione;
- 2) trattandosi di Consiglieri Eletti, saranno sostituiti dai soci secondo l'ordine di preferenza riportati nelle ultime elezioni.

Analogamente si procederà nei riguardi dei Consiglieri dimissionari.

Qualora un componente del Consiglio non accetti la carica oppure un'Associazione non designi un proprio rappresentante, si procederà a far subentrare i soci secondo i voti di preferenza riportati nelle ultime elezioni.

La designazione o la sostituzione di un Consigliere di Diritto deve avvenire entro 15 giorni dalla data delle elezioni o da quella della richiesta inoltrata dal Consiglio di questa Associazione.

Art.11

Il Consiglio **si riunisce** di norma almeno una volta ogni due mesi oppure su richiesta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri.

Per la **validità delle riunioni** è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Nel caso che la metà dei Consiglieri presentino, pressoché contemporaneamente le dimissioni scritte, il Consiglio si ritiene decaduto e, pur proseguendo l'ordinaria amministrazione, deve indire nuove elezioni entro 30 giorni.

La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive della metà del numero dei Consiglieri (metà intesa nelle medesime persone) deve considerarsi come espressione di dimissioni; pertanto, anche in questo caso, il Consiglio si intende decaduto.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.12

Compiti e poteri del Consiglio sono:

- a) designare, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere e l'Economo;
- b) deliberare in merito all'attività, all'organizzazione e all'amministrazione dell'Associazione;
- c) approvare l'attività di previsione e relativo programma d'azione nonché il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta, conferendo annualmente deleghe alla Giunta Esecutiva per tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che, di volta in volta, si rendono necessarie;
- d) deliberare la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art.5. Contro tale deliberazione, l'interessato ha facoltà di presentare ricorso scritto all'Assemblea tramite il Consiglio che avrà l'obbligo di metterlo all'ordine del giorno nella successiva convocazione della stessa.

GIUNTA ESECUTIVA

Art.13

La Giunta Esecutiva è **composta** dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere, Economo, Addetto Stampa e P.R., Rapporti con Enti e Istituzioni e da due Consiglieri designati dal Consiglio.

Art.14

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti e cura l'andamento dell'Associazione stessa adottando, ove occorra, tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza, salvo a riferirne, per la ratifica, alla prima riunione della Giunta o del Consiglio secondo le rispettive competenze.

Convoca e presiede le riunioni della Giunta e del Consiglio.

Art.15

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in assenza o impedimento di questi.

Art.16

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, tiene l'Amministrazione contabile e patrimoniale, provvede al normale funzionamento della stessa, cura la corrispondenza e la tenuta dell'archivio.

Art.17

Il Presidente ed il Cassiere, oltre al Segretario, sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione dell'Associazione.

Art.18

L'Economo tiene i registri dei beni patrimoniali, redige l'inventario e provvede al suo aggiornamento; provvede, altresì, con le formalità del caso e previa autorizzazione della Giunta e su mandato del Consiglio, alla presa in consegna e alla restituzione di materiali presi a nolo o in prestito; analogamente provvederà nei riguardi di materiali che l'Associazione dovesse prestare o noleggiare ad altri.

Art.19

Compiti e poteri della Giunta sono:

- a) Cura e decide sugli atti di ordinaria amministrazione e, per quanto previsto dall'art.12, anche quelli di straordinaria amministrazione con particolare riferimento ad iniziative per manifestazioni, riunioni, contatti con Enti, Associazioni, ecc. In materia di spesa, il limite massimo della competenza della Giunta verrà fissato dal Consiglio e periodicamente aggiornato.
- b) Prepara l'ordine del giorno con le delibere, le proposte, argomenti e programmi da sottoporre alla discussione ed approvazione del Consiglio.
- c) Per meglio esplicitare l'attività dell'Associazione, prevista dall'art.2 del presente Statuto, la Giunta può avvalersi temporaneamente di Commissioni operative o consultive formate da soci avvalendosi anche di esterni. Tutti questi atti dovranno essere sottoposti a ratifica nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.

Art.20

L'esercizio inizia ordinariamente il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art.21

I proventi con i quali la Pro San Gusmè fa fronte alla propria attività sono:

- a) i contributi di soci, di Enti o di privati.
- b) le eventuali donazioni,
- c) i ricavi di gestione e di iniziative permanenti ed occasionali